

**Convenuto:** Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch e A. Polcyn, avvocati)

**Interveniente a sostegno del convenuto:** Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e H. van Vliet, agenti)

### Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2011 del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina (GU L 125, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente

### Dispositivo

- 1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2011 del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina, è annullato nella parte in cui riguarda la Alumina d.o.o.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Alumina d.o.o.
- 3) La Commissione europea supporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 226 del 30.7.2011.

### Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2013 — Boehringer Ingelheim International/UAMI (RELY-ABLE)

(Causa T-640/11) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo RELY-ABLE — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Motivo sovrabbondante**»]

(2013/C 171/52)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

**Ricorrente:** Boehringer Ingelheim International GmbH (Ingelheim am Rhein, Germania) (rappresentanti: V. von Bomhard, A. Renck e C. Steudtner, avvocati)

**Convenuto:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 30 settembre 2011 (procedimento R 756/2011-4), relativa alla registrazione internazionale che designa la Comunità europea del segno denominativo RELY-ABLE

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Boehringer Ingelheim International GmbH è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 58 del 25.2.2012.

### Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2013 — ABC-One/UAMI (SLIM BELLY)

(Causa T-61/12) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo SLIM BELLY — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2013/C 171/53)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

**Ricorrente:** ABC-One Produktions- und Vertriebs GmbH (Villach St. Magdalen, Austria) (rappresentante: S. Merz, avvocato)

**Convenuto:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 17 novembre 2011 (procedimento R 1077/2011-1), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo SLIM BELLY come marchio comunitario.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ABC-One Produktions- und Vertriebs GmbH è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 98 del 31 marzo 2012.